

**ATS Bergamo****ATS Brescia****ATS Brianza****ATS Insubria****ATS Milano
Città Metropolitana****ATS Montagna****ATS Pavia****ATS Val Padana**

ACCORDO INTERAZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI GARA IN FORMA AGGREGATA RIGUARDANTI LA FORNITURA DI BENI E L'APPALTO DI SERVIZI

I sottoscritti Direttori Generali delle Agenzie della Tutela della Salute (ATS) del Servizio Sanitario Regionale (di seguito denominate "Agenzie")

- ATS di Bergamo
- ATS di Brescia
- ATS della Brianza
- ATS della Città Metropolitana di Milano
- ATS dell'Insubria
- ATS della Montagna
- ATS di Pavia
- ATS della Val Padana

PREMESSO CHE

- la D.G.R n. XII/3720 del 30.12.2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025":
 - assegna ad ARIA esclusivamente la programmazione delle gare relative alle categorie merceologiche del DPCM e le iniziative puntualmente delegate dalla DG Welfare;
 - rafforza il ricorso ad aggregazioni per fabbisogni omogenei a livello di Consorzio;
 - prevede una programmazione di "Consorzio", al fine di aggregare i fabbisogni che non rientrano in procedure centralizzate;
 - conferma il perimetro delle unioni formalizzate di acquisto, così come individuate dalla DGR n. X/4702 del 29.12.2015;
 - prevede lo svolgimento di gare centralizzate secondo le modalità stabilite dal sistema di convenzionamento/delega ARIA-Ente sanitario;

**ATS Bergamo****ATS Brescia****ATS Brianza****ATS Insubria****ATS Milano
Città Metropolitana****ATS Montagna****ATS Pavia****ATS Val Padana****STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO**

costituente il necessario presupposto per realizzare forme collettive di acquisto.

Le parti intendono, con la sottoscrizione del presente documento, conseguire e rafforzare:

- la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto;
- la razionalizzazione della spesa di beni e servizi e la realizzazione del cosiddetto *best value for money*;
- l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane;
- lo sviluppo dell'innovazione.

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha ad oggetto le modalità acquisitive di beni e servizi da affidare a seguito di procedure aggregate, da espletare ai sensi del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).

Art. 2 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata ed efficacia con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2029.

In ogni caso, fatte salve eventuali modifiche della normativa vigente che ne dovessero impedire o sospendere la validità, il presente Accordo continuerà a produrre effetti nelle more della sottoscrizione del nuovo Accordo.

Art. 3 – Referenti e Coordinatori

Le Agenzie sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano, laddove possibile, ad attivare comuni procedure di scelta del contraente con il quale stipulare contratti per la fornitura di beni e servizi.

Ciascuna Agenzia individua un referente aziendale della funzione acquisti ed un Coordinatore, scelto, di norma, tra i referenti, incaricato degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento alla programmazione degli acquisti comuni ed all'interfaccia con la Direzione Generale Welfare e con l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (di seguito ARIA) con la quale le Agenzie stesse coordineranno le proprie iniziative di acquisto in forma aggregata.

ATS Bergamo**ATS Brescia****ATS Brianza****ATS Insubria****ATS Milano
Città Metropolitana****ATS Montagna****ATS Pavia****ATS Val Padana**

Le variazioni dei nominativi dei Referenti Aziendali saranno oggetto di comunicazione, da parte della Direzione Generale dell'Agenzia interessata, alla Direzione Generale Welfare della Giunta della Regione Lombardia, ad ARIA nonché alle ATS consorziate.

Il Coordinatore verrà individuato, di norma, tra i Referenti aziendali a rotazione fra gli stessi con incarico annuale, rinnovabile.

Il nominativo del Coordinatore del Consorzio "Unione ATS", ed eventuali sue variazioni nel corso di durata del presente Accordo, verrà comunicato, da parte delle Direzioni Generali delle Agenzie aderenti, alla Direzione Generale Welfare della Giunta della Regione Lombardia e ad ARIA.

Art. 4 – Incontri periodici

Viene demandato al Coordinatore, in accordo con i referenti, il compito di organizzare a scadenze periodiche – di norma mensili - incontri tra gli stessi referenti al fine di verificare l'attuazione del presente Accordo e stimolare il confronto sulle principali tematiche ed innovazioni riguardanti il settore degli approvvigionamenti.

Gli incontri devono essere preceduti da apposita convocazione sulla base di un Ordine del Giorno (o.d.g.) condiviso tra i Referenti. Per ogni incontro verrà redatto apposito verbale.

Art. 5 – Funzioni e compiti dell'Agenzia capofila di iniziativa aggregata

Nel caso di procedure di gara aggregate, le Agenzie interessate all'acquisto individuano, a rotazione, e delegano, per ogni singola gara e con apposito atto di mandato, un'Agenzia capofila che si farà carico:

- di coordinare i rapporti tra le Agenzie aderenti all'iniziativa aggregata;
- di redigere il Bando di gara, il Capitolato Speciale ed i relativi atti;
- di procedere all'espletamento della gara;
- di fornire tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti la gara alle Agenzie interessate e a quelle firmatarie del presente Accordo;
- di effettuare tutti i controlli di legge nei confronti del/dei soggetto/i aggiudicatario/i.

Resta inteso che in caso di gare aggregate, o in adesione, ogni singola Agenzia provvederà a stipulare singolo contratto con l'operatore economico aggiudicatario, che costituirà, nei confronti di ciascuna Agenzia, idonea garanzia definitiva, e sarà autonoma nella gestione dello stesso rapporto contrattuale, sollevando la capofila da qualsiasi contenzioso dovesse sorgere nella gestione contrattuale.

ATS Bergamo**ATS Brescia****ATS Brianza****ATS Insubria****ATS Milano
Città Metropolitana****ATS Montagna****ATS Pavia****ATS Val Padana****Art. 6 – Predisposizione documentazione di gara**

L'Agenzia capofila curerà la predisposizione della documentazione amministrativa e/o tecnica, provvedendo a trasmettere a tutte le Agenzie partecipanti all'aggregazione la stessa in versione non definitiva, affinché queste ultime possano proporre eventuali osservazioni e/o integrazioni, ivi comprese tutte le informazioni necessarie per determinare l'entità dei singoli fabbisogni e gli importi da porre a base d'asta.

A seguito del parere definitivo espresso da ciascuna Agenzia aggregata, l'ATS capofila predisporrà la documentazione finale.

Nel caso di appalti di particolare complessità, è prevista l'istituzione di un "Tavolo Tecnico", cui parteciperanno uno o più "professionisti/tecnici" delle Agenzie interessate all'appalto.

I componenti del Tavolo Tecnico non dovranno avere rapporti di alcuna natura con gli operatori economici interessati alla procedura di gara e dovranno essere in possesso di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto della fornitura e/o servizio.

I componenti del Tavolo Tecnico non potranno essere nominati quali membri della Commissione Giudicatrice.

Il Tavolo Tecnico definirà:

- la documentazione tecnica definitiva di gara;
- i criteri di aggiudicazione;
- la base d'asta.

Tale documentazione dovrà essere predisposta in tempi ragionevoli, di norma entro un mese dall'insediamento del Tavolo Tecnico.

Qualora non dovesse necessitare l'istituzione del Tavolo Tecnico, all'interno di ciascun Ente, i referenti tecnici e amministrativi, esaminata la documentazione, saranno tenuti a validarla, dichiarando, per quanto di competenza, che la stessa è rispondente alle esigenze aziendali sia sotto un profilo di merito (tecnico) sia sotto un profilo di legittimità (secondo i principi previsti dal Codice Contratti Pubblici).

Art. 7- Commissione Giudicatrice e Seggio di gara

Qualora il criterio di aggiudicazione della procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'individuazione dei membri della Commissione Giudicatrice, esperti nella materia oggetto

**ATS Bergamo****ATS Brescia****ATS Brianza****ATS Insubria****ATS Milano
Città Metropolitana****ATS Montagna****ATS Pavia****ATS Val Padana**

dell'appalto, viene effettuata dall'Agenzia capofila, eventualmente previa individuazione di esperti da parte delle Agenzie aderenti alla procedura di gara, nel rispetto del principio di rotazione, in ottemperanza alla normativa anticorruzione e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in merito all'Albo Nazionale dei Commissari.

Il Seggio di gara, incaricato di dar corso alle fasi della procedura di carattere meramente formali, è nominato dall'Agenzia Capofila, scegliendo tra i propri funzionari.

Art. 8 – Clausola di adesione

Le forme collaborative per il raggiungimento delle finalità in premessa rappresentate si estrinsecano anche attraverso la c.d. *clausola di adesione* che ciascuna Agenzia firmataria del presente Accordo si impegna ad inserire nella *lex specialis*, a presidio dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra operatori economici.

Tale clausola, i cui contenuti formali saranno oggetto di un apposito accordo tra i responsabili della funzione acquisti, deve garantire la possibilità di estendere il contratto, entro una ben definita dead line a ciascuna Agenzia firmataria del presente Accordo ed eventualmente ad altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale interessate all'acquisto.

È fatta salva la possibilità di non inserire la *clausola di adesione* per particolari tipologie di procedure, quando essa, anche in astratto, possa ledere il principio di concorrenzialità, oppure per altre giustificate motivazioni delle quali saranno di volta in volta rese esplicite tra le Agenzie.

Art. 9 – Forme alternative di acquisto

Le Agenzie aderenti al presente Accordo restano, comunque, pienamente autonome nel ricercare altre forme di collaborazione finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi che si renderanno praticabili, come, ad esempio, adesione a procedure di gara di altre Unioni formalizzate di acquisto.

Art. 10 – Attivazione di gara non inserita in programmazione

Le Agenzie facenti parte dell'Accordo, dovendo procedere ad acquisti di beni o servizi non precedentemente inseriti nella programmazione, sono tenute a comunicare ai referenti delle singole ATS l'intenzione d'acquisto, con indicazione dell'oggetto e della descrizione sommaria della procedura; ogni singolo referente dovrà tempestivamente dichiarare il non interesse alla procedura o avviare quanto necessario per l'adesione alla gara.

**ATS Bergamo****ATS Brescia****ATS Brianza****ATS Insubria****ATS Milano
Città Metropolitana****ATS Montagna****ATS Pavia****ATS Val Padana**

Il referente potrà chiedere all'Agenzia capofila l'inserimento, nella *lex specialis*, della clausola di adesione successiva.

Art. 11 – Rapporti tra ATS

Le Agenzie sottoscrittrici dell'Accordo si impegnano a fornire la massima collaborazione nel comunicare i dati in proprio possesso onde favorire indagini di mercato e *benchmarking*.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, i Direttori Generali delle Agenzie aderenti assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché i responsabili della funzione acquisti siano adeguatamente supportati da tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo d'acquisto.

Art. 12 - Spese di gara

L'Agenzia capofila si farà carico dei costi relativi all'espletamento della procedura (ad es. contributo dovuto ad ANAC).

In caso di contenzioso, derivante dall'espletamento di gara aggregata, le spese saranno inizialmente sostenute dalla capofila, la quale provvederà a chiedere rimborso per la quota parte alle Agenzie aderenti, in quantità percentuale secondo gli importi a base d'asta presunti per ciascuna Agenzia e con riferimento ai soli lotti di interesse.

La scelta del legale è demandata all'Agenzia capofila.

Art. 13 – Adesioni successive di Aziende Sanitarie

Al presente Accordo potranno anche aderire, in momenti successivi alla sua costituzione, altre Aziende site nell'ambito della competenza territoriale delle ATS di cui alle premesse, nonché altre Aziende, su indicazione di Regione Lombardia e comunque in accordo con le agenzie aderenti.

Art. 14 – Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo, trasmesso alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, potrà, essere modificato od integrato ad unanimità dalle ATS aderenti.

Art. 15 – Disposizione finale

Il presente Accordo deve intendersi automaticamente modificato per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge incompatibili con la disciplina ivi contenuta.

**ATS Bergamo****ATS Brescia****ATS Brianza****ATS Insubria****ATS Milano
Città Metropolitana****ATS Montagna****ATS Pavia****ATS Val Padana**

Le Agenzie aderenti e firmatarie

- | | |
|--|------------------------------|
| • Direttore Generale ATS di Bergamo | dott. Massimo Giupponi |
| • Direttore Generale ATS di Brescia | dott. Claudio Sileo |
| • Direttore Generale ATS della Brianza | dott. Michele Brait |
| • Direttore Generale ATS della Città Metropolitana di Milano | dott. Walter Bergamaschi |
| • Direttore Generale ATS dell'Insubria | dott. Salvatore Goia |
| • Direttore Generale ATS della Montagna | avv.to Monica Anna Fumagalli |
| • Direttore Generale ATS di Pavia | dott.ssa Lorella Cecconami |
| • Direttore Generale ATS della Val Padana | dott. Stefano Manfredi |